

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

5.08 – P – “PALAZZO DELLI PONTI”

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ARTICOLO 60, CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVI DI RILIEVI ED INDAGINI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO PALAZZO DELLI PONTI" NEL COMUNE DI TARANTO

PIANO INTERVENTI ISOLA MADRE, APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.119/2019 DEL 19.6.2019 – DELIBERA CIPE N.10/2018 – C.I.S. TARANTO

CIG: 88202658EE CUP: E55C15000060001

Il presente Disciplinare (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”).

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto per l'affidamento dei **Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva comprensivi di rilievi ed indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di recupero e rifunionalizzazione dello storico "Palazzo Delli Ponti" nel Comune di Taranto** di cui agli articoli 23, 24 e 147 del Codice dei Contratti.

La presente procedura è stata indetta per conto del Comune di Taranto (di seguito “*Ente Aderente*” o “*Stazione Appaltante*”), dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. che opera in qualità di Centrale di Committenza (di seguito, “*Invitalia*” o “*Centrale di Committenza*”) ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, come previsto dall’articolo 7 del “*Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto*” (di seguito, “*CIS Taranto*”) sottoscritto il 30 dicembre 2015, previsto dalla Legge 20/2015, in conformità al disciplinare operativo, sottoscritto il 2 ottobre 2020.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “*Piattaforma Telematica*”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, “*Portale*”).

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, a pena di esclusione, dovrà assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa le clausole del “*Protocollo Generale di Legalità per l’attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’Area di*

Taranto” del 3 agosto 2017 (di seguito **“Protocollo di Legalità”**), di cui al *sub* Allegato n. 5 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60, 145 e ss. e 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Ai sensi del predetto articolo 2, co. 2, del D.L. n. 76/2020, i termini della procedura di cui all’articolo 60, co. 3 del Codice dei Contratti sono ridotti in applicazione dell’articolo 8, co. 1, lett. c), del medesimo D.L. n. 76/2020.

Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, **“A.N.AC.”**) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (di seguito, **“Linee Guida”**), nonché dell’emanazione del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.AC. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 1

PUBBLICITÀ

Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a 10.000,00 euro.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI,

ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Luigi De Minicis, giusta Determina prot. n. 0128836 del 03 giugno 2021.

Il responsabile del procedimento dell'Ente Aderente è l'Ing. Simona Sasso.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP della Centrale di Committenza sono indicati nel Bando. Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area "**Messaggi**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**Messaggi**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi degli articoli 23, 24 e 147 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva comprensivi di rilievi ed indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di recupero e rifunionalizzazione dello storico "Palazzo Delli Ponti" nel Comune di Taranto**, sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, "**DIP**") e relativi allegati *sub* Allegato 1 al presente Disciplinare.

Il progetto prevede il recupero edilizio del fabbricato, costruito nei primi anni del XVIII sec. e soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., definendo una maggiore e più accurata designazione degli spazi disponibili in virtù della destinazione universitaria individuata. Il progetto, previa verifica di vulnerabilità sismica, prevede il recupero funzionale del fabbricato con particolare riferimento alla realizzazione *ex novo*, ove necessario, e ripristino di tutte le parti oggetto di vandalismo (quali impianti elettrici, idrico fognari, infissi interni ed esterni e lavori di ferramenta in genere); con l'obiettivo di rendere disponibile uno spazio confortevole ove erogare servizi di formazione accademica.

Lo scopo dell'intervento, come più compiutamente definito nel DIP, è quello di eseguire rilievi, indagini e saggi propedeutici all'attività progettuale, redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché svolgere l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.

Nello specifico, l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:

- ✓ **Servizi di rilievi, prove e indagini propedeutiche alla progettazione;**
- ✓ **Progettazione definitiva ed esecutiva;**
- ✓ **Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;**
- ✓ **Direzione Lavori, Sorveglianza Archeologica e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

I servizi sopra elencati saranno affidati al medesimo operatore economico, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, così come disposto dall'articolo 23, comma 12, del Codice dei Contratti.

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 1.876.000,00.

Le prestazioni, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nella tabella *infra* riportata:

Tabella n. 01

DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIA	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELLA PROGETTAZIONE (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
<i>Interventi su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.</i>	E.22	700.000,00	I/e	37,31%	1,55
<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	IA.04	411.600,00	III/c	21,94%	1,30
<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	IA.02	352.800,00	III/b	18,81%	0,85
<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	IA.01	235.200,00	III/a	12,54%	0,75
<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	S.04	176.400,00	IX/b	9,40%	0,90

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla progettazione nella categoria E.22 (*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004*) è qualificata come principale, mentre quelle relative alle categorie IA.04, IA.02, IA.01, S.04 sono qualificate come secondarie.

Il Codice CPV per la prestazione principale come sopra individuata è **71240000-2**.

Ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti il primo livello di progettazione è stato omesso, pertanto, ai sensi dell'articolo 147, co. 2, del Codice dei Contratti, il progetto definitivo dovrà comprendere la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche dei beni

oggetto dell'intervento, con particolare attenzione agli elementi di interesse storico, artistico o archeologico.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti per la natura stessa del servizio di ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata ad una compiuta realizzazione dell'opera che dovrà avere una sua coerenza progettuale, funzionale e gestionale.

Inoltre, è stato omesso il ricorso alla procedura del *"concorso di progettazione o del concorso di idee"* di cui agli articoli 152 e ss. del Codice dei Contratti, posto che la prestazione progettuale non si connota per elevato grado di complessità, innovatività o ad alto contenuto scientifico-tecnologico e riguardano un bene sottoposto a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, implicando che la relativa attività progettuale debba svolgersi all'interno di criteri e parametri già definiti.

Per l'affidamento della progettazione e della direzione lavori a soggetti esterni alla Stazione Appaltante si rinvia alle ragioni di cui alla determina a contrarre.

L'attività di Direzione dei lavori, oggetto del presente appalto, dovrà essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti, alle previsioni contenute nelle linee guida di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni, nonché di quanto previsto nel Capitolato.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma raggruppata, l'incarico di direttore dei lavori dovrà essere assunto dalla mandataria.

Le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dagli articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008.

Le attività di rilievo e di indagini nel loro complesso a supporto della progettazione - come meglio dettagliato nel DIP e nella relativa documentazione allegata - riguardano l'intero edificio e sono mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare l'attività di progettazione in maniera esaustiva, sino al livello oggetto di affidamento.

Pertanto, per la realizzazione dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 del Codice dei Contratti, si procederà - propedeuticamente alla redazione del progetto - ad una preventiva campagna di rilievi, prove e indagini, le cui modalità esecutive ed ubicazione sono dettagliate nel DPI.

Le attività di rilievo e indagine a supporto della progettazione, come compiutamente individuate nell'allegato *"Elaborato Rilievi e Indagini"* al DPI e che si riportano qui sinteticamente, si distinguono in:

Tabella n. 02

N.	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	DESCRIZIONE
1	RILIEVI	Attività preliminari (conoscenza dell'immobile; identificazione della costruzione, analisi storica degli eventi e degli interventi subiti); rilievo geometrico e materico (strutturale e architettonico) anche con l'ausilio di laser scanner con restituzione a nuvola dei punti e rilievo del degrado.
2	INDAGINI STRUTTURALI	Prove sulle murature e in particolare indagini non distruttive (prove soniche, caratterizzazione della malta, prove penetrometriche, indagini termografiche e analisi igrometriche), indagini debolmente distruttive (endoscopie, martinetti piatti, indagini stratigrafiche, analisi microbiologiche), collegamenti tra elementi strutturali (collegamento parete-parete, collegamento elemento verticale-orizzontamento), indagini sulle fondazioni.
3	INDAGINI GEOGNOSTICHE	Sondaggi geognostici, prove in situ, prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio, indagini geofisiche (indagini MASW, HVSR, tomografie elettriche, Indagini georadar).

In relazione all'espletamento delle prove di laboratorio, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del Codice dei Contratti per l'operatore economico sarà necessario possedere, come condizione di esecuzione, le seguenti autorizzazioni, necessarie in relazioni alle specifiche prove previste:

- autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - circolare 7617 C.S.LL.PP., per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - circolare 7618 C.S.LL.PP., per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce.

Le suelencate condizioni di esecuzione relative ai servizi accessori di rilievi ed indagini non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

Il luogo di esecuzione dell'attività di progettazione sarà la sede dell'operatore economico, ad esclusione delle indagini propedeutiche alla progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da effettuarsi nel Comune di Taranto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d'onori (*sub* Allegato n. 2), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 5

IMPORTO

L'importo dell'appalto è pari ad **418.745,88 €** (quattrocentodiciottosettecentoquarantacinque/88), oltre oneri di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella n. 03 che segue:

Tabella n. 03

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 219.816,35	RIBASSABILE
2	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E COORDINAMEMNT0 DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 158.086,24	RIBASSABILE
3	SERVIZI DI RILIEVI, PROVE E INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	€ 39.343,29	RIBASSABILE
4	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DELL'APPALTO [1+2+3]	€ 417.245,88	RIBASSABILE
5	ONERI DELLA SICUREZZA DA D.U.V.R.I. PER RILIEVI ED INDAGINI	€ 1.500,00	NON RIBASSABILE
6	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [4+5]	418.745,88 €	

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 417.245,88 (euro quattrocentodiciassettemiladuecentoquarantacinque/88).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo degli oneri relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è pari a **€ 1.500,00**.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, i compensi per i servizi tecnici sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

ARTICOLO 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. dddd) e 59, co. 5-bis del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 7

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quantificati in complessivi **90** giorni naturali e consecutivi, in cui dovranno svolgersi i servizi di progettazione richiesti dalla presente procedura ed in particolare:

- ✓ **Rilievi, prove e indagini e consegna del *report* finale: 30 gg naturali e consecutivi;**
- ✓ **Progettazione definitiva: 30 gg naturali e consecutivi;**

- ✓ **Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 30 gg naturali e consecutivi.**

I termini di esecuzione delle prestazioni inerenti alle prestazioni oggetto del presente affidamento decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP – con l’emissione di apposito ordine di servizio – e secondo le modalità indicate nel DIP.

Le prestazioni di direzione dei lavori, comprensiva dell’assistenza archeologica, e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l’intera durata dei lavori e termineranno all’approvazione dei certificati di collaudo (statico, tecnico, funzionale, amministrativo).

Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva delle attività di progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

Tutte le scadenze sono riportate nel Capitolato d’Oneri.

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato d’Oneri.

ARTICOLO 8

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (“Piano Operativo Cultura e Turismo” 2014-2020), assegnate al Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto ai sensi dell’articolo 5 del D. L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in L. 4 marzo 2015, n. 20 con Delibera del CIPE n. 10/2018, pari a € 2.800.000,00.

ARTICOLO 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, nei termini che seguono:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i codici CPV 71200000-0, 71242000-6, 71240000-2, 71250000-5, 71210000-3 - costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono, inoltre, ammessi a partecipare gli enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

Sono altresì ammessi a partecipare, limitatamente all'espletamento dei servizi accessori propedeutici alla progettazione (rilievi e indagini) di cui alla precedente Tabella n. 02, previsti tra le prestazioni ricomprese nell'oggetto del presente affidamento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti. In particolare, con riferimento all'espletamento dei servizi accessori anzi indicati, per i quali, come meglio descritto al precedente articolo 4, non sono previsti requisiti di partecipazione, l'operatore economico in via alternativa può:

- **partecipare in raggruppamento con un soggetto indicato dall'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti;**
- **oppure affidare in subappalto le suddette attività di indagine e di prove di laboratorio.**

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Si ribadisce che, in caso di R.T., l'incarico di Direttore dei Lavori deve essere assunto dalla mandataria.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19-bis e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 7, del Codice dei contratti, l'aggiudicatario del servizio di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

ARTICOLO 10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.4.1;
- v. rendere le dichiarazioni relative al "PROTOCOLLO GENERALE DI LEGALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER L'AREA DI TARANTO", sottoscritto il 3 agosto 2017, allegato al presente Disciplinare *sub* Allegato n. 5, di cui al successivo articolo 10.4.2.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello *sub* Allegato 4 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

La Centrale di Committenza può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Centrale di Committenza ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona fisica;
- iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

Requisiti di idoneità professionale.

10.2.1 Requisiti del concorrente

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione delle opere architettoniche su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
2. della progettazione delle strutture;
3. della progettazione di impianti;
4. della progettazione delle eventuali opere di restauro ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. 42/2004, come previsto dagli artt. 147, 216 e ss. del Codice dei Contratti;
5. della redazione della relazione geologica e sulle indagini;
6. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/08;
7. della sorveglianza archeologica;
8. della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini del rilascio dell'apposita autorizzazione ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
9. del servizio di direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, del D.M. n. 49/2018 e dell'articolo 22 del D.M. n. 154/2017.

10.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate nella seguente Tabella, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

Tabella n. 04

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere architettoniche per la categoria E.22 rappresentato da una figura professionale di Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere impiantistiche per le categorie IA.01, IA.02, IA.04, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere strutturali per la categoria S.04 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A"
1	Geologo – iscritto all’Albo professionale dei Geologi, responsabile della relazione geologica
1	Archeologo , in possesso dei titoli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20 marzo 2009, n. 60.
1	Restauratore , con qualifica acquisita ai sensi dell’articolo 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
1	Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. È richiesta l’attestazione di cui all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08.
1	Direttore dei Lavori rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez. "A"
1	Tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012 - Professionista Antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 08/03/2006 n. 139 (ex lege 818/84) per la progettazione antincendio ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
1	Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritta all’albo professionale

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, nell’ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, **l’operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

Tutti i professionisti che eseguono le prestazioni oggetto del presente affidamento devono specificare nel DGUE la forma di partecipazione all’interno del raggruppamento.

Si precisa che il geologo che redige la relazione geologica, oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale, è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un R.T.;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione ***"Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche"***, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale, l'operatore economico dovrà caricare, **a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza**, sulla Piattaforma Telematica <https://ingate.invitalia.it/> la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), le attestazioni o le certificazioni di qualità richieste, ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

Servizi di punta per il servizio di progettazione, CSP, DL e CSE.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito:

- i. l'avvenuto svolgimento **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di **due servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a **0,60 (zero virgola sessanta)** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi o categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per come di seguito definito:

D.M. 17/06/2016 CATEGORIA – ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISP. TAVOLA Z1 EX DM 17 GIUGNO 2016	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto (IMPORTO TOTALE SERVIZI DI PUNTA)
EDILIZIA E.22	1,55	E.22	I/e	€ 700.000,00	€ 420.000,00
IMPIANTI IA.04	1,30	IA.04	III/c	€ 411.600,00	€ 246.960,00

IMPIANTI IA.02	0,85	IA.02	III/b	€ 352.800,00	€ 211.680,00
IMPIANTI IA.01	0,75	IA.01, IA.02	III/a	€ 235.200,00	€ 141.120,00
STRUTTURE S.04	0,90	S.03, S.05, S.06	IX/b	€ 176.400,00	€ 105.840,00

Si precisa che:

- l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

La comprova del requisito relativo ai cd. “servizi di punta” dovrà avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T..

In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione

e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

L'operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, dovrà caricare tale documentazione sia sulla Piattaforma Telematica.

Con riferimento alla categoria Strutture ID Opere S.04 e alla categoria Edilizia ID Opere E.22, ai fini della qualificazione **nell'ambito delle stesse categorie**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla categoria Impianti ID Opere IA.01, IA.02 e IA.04, ai fini della qualificazione **nell'ambito della stessa destinazione funzionale**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

10.4 Dichiarazioni aggiuntive

10.4.1 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico di acquisto", disponibile alla voce "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 5) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Invitalia", disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) di essere in grado di fornire, su richiesta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 9) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 10) di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice dei Contratti, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

- 11) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 12) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;
- 13) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
- 14) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 16) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 17) di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;

Per gli operatori economici:

- ***che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:***
 - di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- **già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:**
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del DGUE.

10.4.2 Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità

A pena di esclusione, l’operatore economico dichiara di assumere TUTTI gli obblighi previsti dal “Protocollo generale di legalità per l’attuazione del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”, sottoscritto il 3 agosto 2017, allegato al presente Disciplinare come Allegato 5 e più precisamente:

- di aver letto il Protocollo GENERALE DI LEGALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER L’AREA DI TARANTO, allegato al presente Disciplinare, e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute, nonché di esserne pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di accettare la clausola risolutiva riportata all’articolo 4 del protocollo: “Il responsabile dell’intervento si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione

del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

- di denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione sia in quella di esecuzione.

10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

10.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 10.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

10.5.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 10.2.1, lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 10.2.1, lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Altresì, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

A pena esclusione, in caso di **R.T. verticale**, il requisito di idoneità professionale relativo alla categoria di progettazione principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei è **condizione di partecipazione alla gara** la presenza quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, in possesso di laurea e abilitato all'esercizio della professione da

meno di cinque anni secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza ed iscritto al relativo albo professionale, così come disposto dall'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

10.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

10.5.3.1 Indicazioni per i R.T.

A pena di esclusione, il requisito dei due servizi di punta - relativo alla singola categoria e ID - di cui al n. i dell'articolo 10.3.1 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- in caso di **R.T. orizzontale**, il requisito deve essere posseduto dal R.T. nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
- in caso di **R.T. verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla categoria principale;
- **(R.T. misto)** in caso di sub-associazione orizzontale per una o più delle prestazioni in appalto, dovrà comunque essere individuato un componente della sub-associazione quale mandataria della sub-associazione stessa, la quale dovrà possedere il requisito dei due servizi di punta riferito alla relativa categoria di progettazione in misura maggioritaria.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito alle mandanti.

A pena di esclusione, in caso di sub-associazione orizzontale sulla categoria di progettazione individuata come principale (ID E.22), ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la mandataria dell'intero raggruppamento deve coincidere con la mandataria della relativa sub-associazione sulla categoria principale.

Rimane fermo che il requisito dei due servizi di punta non è frazionabile e che l'importo è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni servizio di punta.

10.5.3.2 Indicazioni per i consorzi stabili

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 10.2 dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 1 del citato decreto.

Altresì, il requisito di cui all'articolo 10.2.1 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al n. i dell'articolo 10.3.1 relativo ai servizi di punta devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio che partecipa in proprio, ovvero dalle consorziate esecutrici a mezzo delle quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

ARTICOLO 11

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3 del Codice dei Contratti, nell'ambito della presente procedura di gara l'istituto dell'avvalimento **NON** è ammesso.

ARTICOLO 12

POLIZZA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00** (euro *unmilione/00*).

La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la mancata sottoscrizione del contratto e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

ARTICOLO 13

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine necessarie presso i siti oggetto di intervento, prove di laboratorio e di ogni attività di campo ed in generale nell'esecuzione di tutte le attività necessarie presso i siti oggetto di intervento. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad **€ 500.000,00** (euro *cinquecentomila/00*).

ARTICOLO 14

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto avente specificamente ad oggetto le attività di indagini, di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in Fase di Esecuzione**, per la somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 3.948,59

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'Allegato B – Schede tecniche”.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., consorzio ordinario o G.E.I.E., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T., il consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

- b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l'effetto dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:

- a) essere intestata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;
- b) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Centrale di Committenza, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- d) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata in favore del consorzio;
- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: **Amministrazione comunale di Taranto**, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area **"Messaggi"**, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 15

GARANZIA DEFINITIVA

In conformità a quanto previsto al punto II.4.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei contratti, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"*, ed ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario

dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: **Amministrazione comunale di Taranto**, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 16

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, si ritiene indispensabile ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. b), del D.L. n. 76/2020 che l'operatore economico proceda, **a pena di esclusione**, alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto, in ragione della tipologia, contenuto e complessità dello stesso.

Inoltre, l'operatore economico deve dichiarare di:

- aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compresa accessibilità ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori da affidare con la presente procedura;
- essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

i. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante;
- b) direttore tecnico;
- c) personale dipendente, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

ii. in caso di un costituendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- b) direttore tecnico di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- c) personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di procura speciale sottoscritta dal proprio legale rappresentante. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

iii. in caso di un costituito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- b) direttore tecnico del mandatario ovvero direttore tecnico di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- c) personale dipendente del mandatario, munito di procura speciale sottoscritta dal proprio legale rappresentante ovvero personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;

iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) legale rappresentante del consorzio;
- b) direttore tecnico del consorzio;
- c) personale dipendente del consorzio, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- d) legale rappresentante della consorziata esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- f) personale dipendente della consorziata esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;
- g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile.

I sopralluoghi potranno essere svolti nei giorni 27/07/2021, 29/07/2021, 30/08/2021, 31/08/2021.

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre:

- il giorno 23/07/2021, per il sopralluogo da svolgersi nel giorno 27/07/2021;
- il giorno 26/07/2021, per il sopralluogo da svolgersi nel giorno 29/07/2021;
- il giorno 26/08/2021, per i sopralluoghi da svolgersi nei giorni 30/08/2021 e 31/08/2021;

utilizzando esclusivamente il modello sub Allegato 8, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e caricato, come allegato, in un messaggio avente per oggetto il testo: **"Richiesta di Sopralluogo: preferenza data gg/mm ore hh:mm"**, nell'apposita area **"Messaggi"** dell'area riservata del Portale <https://ingate.invitalia.it/>.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d'identità del richiedente.

Si precisa che la preferenza indicata nella richiesta di sopralluogo sarà presa in considerazione per la fissazione del sopralluogo, ferme le esigenze della Stazione Appaltante e le disponibilità residue nel giorno

di interesse. Si rappresenta pertanto che il giorno e l'ora in cui l'operatore potrà effettuare il sopralluogo saranno comunicati dal RUP, tramite l'area "**Messaggi**" del Portale <https://ingate.invitalia.it/>.

Nel caso in cui la richiesta di sopralluogo venga presentata oltre la scadenza del summenzionato termine, la prenotazione non potrà essere accettata.

Al momento del sopralluogo l'operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare sub Allegato 9: in quella sede una di tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante dell'Ente Aderente e sarà riconsegnata all'operatore economico.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla Piattaforma Telematica, all'interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua firma digitale, la propria copia del modello di attestazione di avvenuto sopralluogo munita di firma analogica del rappresentante dell'Ente Aderente.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo del contratto, in ragione della specifica natura e della complessità delle attività da svolgere e della necessità di preservare il livello qualitativo della prestazione, attraverso una preponderante e continua attività dell'appaltatore che determini uniformità e tempestività nei livelli di esecuzione.

In relazione ai servizi tecnici oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l'affidatario **non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione** per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.

In particolare, sono subappaltabili le seguenti attività:

Tabella n. 05

N.	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	IMPORTO	% SUL TOTALE
1	SERVIZI DI RILIEVI, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO	€ 39.343,29	9,43 %

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 18

CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

ARTICOLO 19

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato 7 "Guida alla presentazione dell'offerta".

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 19.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 19.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE messo a disposizione da questa Centrale di Committenza *sub* Allegato 4 al presente Disciplinary per avanzare la domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, co. 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**, come meglio di seguito specificato;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del

Codice dei Contratti;

- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "*soggetti cessati*" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello "*F23*" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello *F23*); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica. In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.**

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro

pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, tramite assegni circolari o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
 - a) **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
 - b) in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
 - c) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o**

pubblico ufficiale a ciò autorizzato:

H. Forma di partecipazione e composizione

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare, all'interno della Documentazione amministrativa il file (*sub* Allegato n. 6) al presente Disciplinare in merito alla forma di partecipazione e relativa composizione, in formato excel senza sottoscrizione digitale.

I. Contributo all'ANAC

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

J. Attestazione di avvenuto sopralluogo

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato n. 9).

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 06

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. b) e c) DELL'ART. 45, CO. 2, E ALLA LETT. f) DELL'ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZiate ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO	ALLEGARE
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO, ASSICURATIVO O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO	ALLEGARE
H	FORMA DI PARTECIPAZIONE-COMPOSIZIONE		ALLEGARE
I	CONTRIBUTO ALL'ANAC		ALLEGARE
J	ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO		ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

19.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario **nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;**

- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

19.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, ossia i documenti, indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 20, ovvero:

Tabella n. 07

DOCUMENTO	DESCRIZIONE	PAGINE (MAX)	LIMITI EDITORIALI
N. 3 SCHEDE ILLUSTRATIVE	SCHEDE ILLUSTRATIVE relative ad un servizio per ciascuna categoria di progettazione tra quelle indicate nella successiva tabella n. 11.	3 (1 pagina per ogni scheda)	- Formato: A3 - font: arial - font size: 12; - interlinea: 1,5.
N. 1 RELAZIONE TECNICA	Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al criterio B e ai relativi <i>sub</i> criteri di cui alla successiva Tabella n. 11 del presente Disciplinare. <u>In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei <i>sub</i> criteri di valutazione riportati nell'articolo 20, Tabella n. 11.</u> Nella relazione stessa si potranno effettuare richiami ai contenuti delle Schede Illustrative di cui al precedente punto.	15 incluso copertina ed indice	- Formato: A4 - font: arial - font size: 12; - interlinea: 1,5.

Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella dovranno:

- essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 15);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che dovranno essere firmati sia le Schede illustrative (si consiglia di formare un unico file comprensivo di tutte le schede illustrative richieste così da firmare un unico documento digitale) che la Relazione Tecnica.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico

partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Sezione Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 08

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
SCHEDE ILLUSTRATIVE	FIRMATE DIGITALMENTE	ALLEGARE
RELAZIONE TECNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

19.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito:

a. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; Su tale ribasso percentuale verrà calcolato il punteggio di cui alla successiva tabella n. 11;
- ii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, che non potrà essere pari a **"0"** ricompresi nel **PREZZO OFFERTO** di cui al precedente punto i; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto; si precisa che detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- iii. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che

possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e la Centrale di Committenza.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello "*F23*" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello *F23*); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23> La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I documenti che compongono l'offerta sono riepilogati nella tabella che segue:

Tabella n. 09

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILAZIONE A VIDEO
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA		ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

19.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato 7 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 20

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 10

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e *sub*-criteri indicati nella seguente **Tabella n. 11**:

Tabella n. 11

ID.	CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI		SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi di progettazione svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, qualificabili affini, in termini di complessità e dimensioni, a quelli oggetto dell'affidamento (Schede illustrative);	Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un intervento significativo svolto per ciascuna delle categorie di progettazione indicate di seguito, e attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Saranno considerate migliori le offerte che riportano esempi di servizi svolti e qualificabili affini a quello oggetto di affidamento con particolare riguardo a: i. l'adeguatezza in termini tecnico-economici, degli esempi proposti quali servizi analoghi, in relazione al costo complessivo dell'intervento e all'importanza delle opere; ii. la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, in cui sia possibile evincere la specifica attenzione riposta riguardo gli aspetti di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, di semplicità ed economicità nella gestione delle opere.			30
		SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 1	un servizio per la categoria EDILIZIA (ID opere E.22)	15	
		SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 2	un servizio per la categoria IMPIANTI (ID opere IA.01 - IA.02 - IA.04)	10	
		SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 3	un servizio per la categoria STRUTTURE (ID opere S.04)	5	
		CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI			
B					
B.1	Efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività gestionali e operative e adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta inerente allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, la suddetta proposta dovrà contenere la disamina delle problematiche che lo stesso ritiene di dover affrontare nel corso della progettazione con particolare riferimento alle caratteristiche specifiche dei luoghi in cui occorre operare, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti, delle azioni e soluzioni tecniche che intende sviluppare.		10	60
B.2	Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti architettonici	Saranno considerate migliori le proposte con cui si individuano soluzioni tecniche e innovative, ma nello stesso tempo compatibili con gli obiettivi di conservazione della struttura monumentale del Palazzo, finalizzate a: • enfatizzare la valenza culturale della struttura universitaria nell'ambito della Città Vecchia; • massimizzare la fruizione del Polo Jonico universitario, attraverso la rimodulazione e il riposizionamento delle destinazioni d'uso in ambienti idonei per lo svolgimento		15	

		delle attività formative e di studio, con attenzione alla chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni; • garantire l'accessibilità e la fruibilità del Palazzo da parte di persone con disabilità; • garantire il benessere acustico all'interno del Palazzo; • massimizzare l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive compatibili con l'obbligo di tutela del bene.		
B.3	Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti impiantistici e tecnologici	Saranno considerate migliori le proposte con cui si individuano soluzioni finalizzate a: • garantire l'integrazione architettonica dell'impiantistica a servizio del fabbricato, attraverso la minimizzazione dell'impatto della dotazione impiantistica, prevedendo soluzioni alternative all'installazione degli apparati tecnologici nelle parti del Palazzo visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. • garantire, tramite un adeguato impianto di illuminazione artificiale, una percezione naturale dei materiali, dei colori e delle finiture. • minimizzare i costi e i tempi di manutenzione delle componenti tecnologiche attraverso sistemi Building Automation-	15	
B.4	Valore tecnico delle soluzioni progettuali concernenti gli aspetti di cantierizzazione	Saranno considerate migliori le proposte che, tenendo conto del contesto densamente popolato della Città Vecchia, prediligano, in fase progettuale, le seguenti strategie: • soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottate ai fini della riduzione dell'impatto del cantiere sulle attività presenti nel contesto urbano, prevedendo interventi per l'abbattimento del rischio di inquinamento acustico in fase di cantiere e di riduzione della produzione di polveri nelle aree limitrofe. • soluzioni costruttive e organizzative che tengano conto dei limiti imposti dall'ubicazione del cantiere, con particolare attenzione alle interferenze con le attività esterne del contesto urbano nonché a quelle con le eventuali attività di cantiere per la riqualificazione dell'ipogeo del Palazzo – oggetto di altro intervento di riqualificazione.	5	
B.5	Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione, nel rispetto dei CAM	Saranno considerate migliori le scelte progettuali esecutive improntate a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto dei seguenti principi: a) minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili; b) massimizzazione del riutilizzo delle risorse naturali; c) miglioramento del rendimento energetico; d) durabilità dei materiali e dei componenti; e) compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; f) agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. Il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) va inteso quale requisito trasversale che attiene ad ogni aspetto della progettazione; pertanto, saranno valutate migliori le proposte che prestino particolare attenzione alla manutenzione delle opere, al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici ed ai costi di manutenzione.	5	
B.6	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione di un elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.	10	

		Saranno valutate migliori le proposte che prevedono la presenza nel gruppo di lavoro dedicato alla progettazione di almeno un professionista iscritto all' Elenco Nazionale Tecnici Competenti in acustica ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 42/17.		
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B)		90	90
C	RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA		10	10
	OFFERTA TOTALE		100	100

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A - B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – B.5 - B.6);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica relativa al punto C).

1) I coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con una cifra decimale, secondo il seguente schema di valutazione:

Tabella n. 12

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2

SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – B.5 – B.6.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

2) I coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerte economiche) saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C. Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 21

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "**Messaggi**". L'operatore, che, avrà presentato l'offerta, otterrà inoltre la possibilità di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi di posta elettronica dallo stesso indicati in fase di registrazione.

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nell'Allegato 7 – Guida alla presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 22

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 23

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, co. 2 e 8, co.1, lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza di cui all'articolo 60, co. 3 del Codice dei Contratti.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 24

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Invitalia, ai sensi dell'articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 in combinato disposto con l'articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta telematica nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute telematiche si svolgeranno nei giorni indicati tramite la Piattaforma Telematica.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla *"Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici"* di Invitalia e alla *policy* aziendale *"Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici"*, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La Centrale di Committenza pubblica, sul profilo di committente, nell'area pubblica della Piattaforma telematica, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all’apertura della Documentazione Amministrativa delle offerte pervenute tempestivamente al fine di estrarre l’Allegato 6 e individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione giudicatrice che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità. La pubblicità della predetta seduta sarà garantita mediante comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, dell’elenco dei partecipanti che hanno presentato offerta nonché l’ora di presentazione della stessa.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

La Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà, in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

La Commissione giudicatrice procederà poi alle seguenti attività:

- i. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
- ii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iii. nella medesima seduta pubblica all’apertura della Documentazione economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di offerte identiche, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica telematica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli Operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 19.3, lett. a. OFFERTA ECONOMICA del presente Disciplinare. Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Documentazione amministrativa.

In seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti del soggetto risultato primo classificato e del secondo in graduatoria.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, co. 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e 3, co. 2, del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e/o 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, co. 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di applicare l'articolo. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** DIP e documenti allegati;
- ALLEGATO 2.** Capitolato d'Oneri;
- ALLEGATO 3.** Schema di contratto;
- ALLEGATO 4.** DGUE;
- ALLEGATO 5.** PROTOCOLLO GENERALE DI LEGALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER L'AREA DI TARANTO;
- ALLEGATO 6.** Forma di partecipazione – composizione;
- ALLEGATO 7.** Guida alla presentazione dell'offerta;
- ALLEGATO 8.** Modello per la richiesta di sopralluogo;
- ALLEGATO 9.** Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi De Minicis

Documento sottoscritto con firma digitale da LUIGI DE MINICIS, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.